

*Sent. n. 89 del 23 luglio 2010 (ud. del 2 luglio 2010) della Comm. trib. prov. di Novara, Sez. I - Pres. e Rel. Sforza Giorgio.*

*Pignoramento crediti presso terzi - Giurisdizione tributaria - Esclusione.*

---

Svolgimento del processo - Col ricorso in esame, il signor Pi.Ce., premesso che in data 3 dicembre 2009 Equitalia Sestri S.p.A. ha notificato il verbale di pignoramento presso terzi ex art. 72 tris. 1 bis D.P.R. 602/1973 relativo al credito di Euro 140.335,86 verso I.N.P.S. ed Erario, che con tale verbale Equitalia intimava a Fi. S.p.A. presso la quale risultava esistente un conto corrente del ricorrente, di non disporre della somma pignorata e di provvedere al pagamento diretto all'Agente della riscossione della detta somma traendola sino a concorrenza del debito dal conto corrente e dalle fatture scadute e a scadere a credito del ricorrente stesso, ciò premesso, impugnava avanti a questa commissione il detto verbale chiedendone l'annullamento per le seguenti ragioni.

Assumeva il ricorrente: 1 - che Equitalia aveva agito al di fuori della propria competenza territoriale in violazione dell'art. 46, comma 1, D.P.R. 603/73; 2 - che l'atto era nullo per la mancata indicazione di quanto disposto dall'[art. 7](#), L. 27 luglio 2000, n. 212; 3 - che i crediti per i quali Equitalia agiva erano in gran parte prescritti; 4 - che per quanto riguarda alcune cartelle comprese nel verbale e non previste dall'atto di inumazione 23 giugno 2009, difettava l'avviso di cui all'art. 50 L. 603/73; 5 - che non vantava alcun credito verso Fineco sia per essere negativo il saldo di conto corrente sia per la insussistenza di crediti diversi; 6 - che il pignoramento dei crediti derivanti dalla sua attività lavorativa gli avrebbe impedito di proseguire l'attività lavorativa stessa e di sostentarsi; 7 - chiedeva la sospensione cautelare dell'atto e concludeva chiedendo dichiarazione di nullità dell'atto e in subordine il pignoramento nei limiti del quinto dei proventi percipiendi.

Si costituiva Equitalia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: 1 - l'atto di pignoramento presso terzi non rientra nella giurisdizione della Commissione trattandosi di atto della esecuzione; 2 - il verbale di pignoramento non rientra tra gli atti impugnabili avanti la Commissione Tributaria; 3 - non sussiste violazione degli art. 46 D.P.R. 603/73 e 7 27 luglio 2000 n. 212; 4 - la prescrizione dei crediti riguarda l'ente impostore e non l'agente; 5 - è inapplicabile art. 50 L. 603/73 nella fattispecie.

Si costituiva Agenzia delle Entrate, la quale negava che il verbale rientrasse tra gli atti impugnabili assumendo la propria carenza di legittimazione passiva.

Si costituiva anche INPS, il quale chiedeva il rigetto del ricorso per carenza di giurisdizione della Commissione sussistendo quella del giudice ordinario.

Non si costituivano Fi. e Agenzia Entrate di Roma.

Il ricorrente depositava memorie integrative, sostenendo che il verbale

in esame non costituiva atto della esecuzione, ma atto della riscossione soggetto alla giurisdizione della Commissione.

Motivi della decisione - Appare pregiudiziale ad ogni altra questione prospettata dalle parti, e tale da definire il giudizio, la individuazione della natura che, nel sistema delineato dalla legge, riveste il verbale di pignoramento presso terzi secondo la formulazione adottata dall'[art. 2](#) comma 6 D.L. 3.10.2006 n. 262, ora [art. 72-bis](#), D.P.R. 602/73.

Giova ricordare che tale norma sotto il titolo "pignoramento presso terzi" inserito nella Sezione terza, "Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi", stabilisce che "l'atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma n. 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario..."

La circostanza per la quale l'Agente della riscossione possa, a sua discrezione, scegliere la procedura indicata che non prevede la citazione del terzo avanti al giudice, ha indotto alcune Commissioni, sia pure con pregevoli motivazioni, ad affermare che il detto atto contenente l'ordine di pagamento diretto al terzo non si configuri come atto espropriativo, bensì come mero atto amministrativo che, per così dire, completa la fase della riscossione e si colloca all'interno di essa. Secondo questa linea interpretativa, il fatto che "non esista più la nomina di un giudice della esecuzione" sottrae l'atto in questione alle forme e alle garanzie predisposte dall'ordinamento processuale civile a garanzia della posizione del debitore. Tale orientamento trascura il fatto che un simile modo di procedere non è affatto una novità nel sistema espropriativo esattoriale, ma rappresenta una estensione di quanto previsto dall'[art. 72](#), D.P.R. 602/73 che, in tema di pignoramento di fitti e pigioni, già consentiva alla Agente di ordinare all'affittuario o inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti, salvo, anche qui, in caso di inottemperanza, l'onere per l'Agente di procedere secondo le norme ordinarie processualistiche.

Tali previsioni sono del resto ricomprese nell'ambito della "espropriazione presso terzi" di cui al citata Sezione terza del Capo secondo intitolata: "Espropriazione forzata", e non si è mai dubitato che tale ordine fosse atto della esecuzione e non atto della riscossione propriamente detta.

Quanto poi agli atti della riscossione propriamente detta, essa si distingue dagli atti della espropriazione e comprendono il pagamento diretto della imposta, la iscrizione a ruolo, la notifica della cartella esattoriale, ma qui la fase della riscossione si arresta ed è prodromica agli atti della esecuzione.

In definitiva, sotto il profilo sistematico, il verbale di pignoramento presso terzi di cui si discute presuppone l'esaurimento della fase della

riscossione ed apre una nuova fase, appunto della espropriazione, entro cui il pignoramento comunque esercitato si colloca.

La circostanza poi che il pignoramento effettuato con l'ordine diretto costituisca uno strumento espropriativo semplificato e che solo la sua inottemperanza comporti l'onere di procedere nelle forme ordinarie, non toglie che il detto atto costituisca un vero e proprio atto della esecuzione contro il quale sono ammissibili, a piena garanzia del debitore, gli strumenti di opposizione previsti dall'ordinamento processuale, come opposizione agli atti esecutivi o secondo i casi, come opposizione alla esecuzione. Non si tratta, pertanto, nella specie, di una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa, bensì di una (parzialmente) nuova e più snella forma di esecuzione che non si sottrae alla valutazione, quanto alla sua legittimità, del giudice ordinario. Ciò premesso, si deve ricordare, che ai sensi dell'[art. 2](#) D.Lgs. 546/92, primo comma, "restano escluse dalla giurisdizione del giudice tributario soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento" e non può dubitarsi che il verbale in questione sia atto successivo alla notifica della cartelle.

Va ancora osservato, che i crediti per i quali l'Agente procede nella specie, non hanno solo natura tributaria ma riguardano anche altri enti verso i quali la giurisdizione della Commissione sarebbe certamente insussistente. La prospettata soluzione comporta anche il vantaggio per il debitore di unificare sotto una unica giurisdizione tutte le questioni che potrebbero esser dedotte nella fase esecutiva, posto che il giudice ordinario sarebbe investito anche delle questioni relative ai crediti erariali.

Il ricorso va pertanto respinto per carenza di giurisdizione della Commissione e le spese, stante la natura delle questioni per le quali il dibattito è tuttora in corso, vanno compensate.

P.Q.M. - dichiara la propria carenza di giurisdizione e per l'effetto respinge il ricorso.

Spese compensate.